

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 21/11/2018, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato (in data 3/11/2011) un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di gennaio 2014 ed ha conseguentemente chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € **1.878,00**, oltre al ristoro delle spese legali della procedura.

L'intermediario nelle controdeduzioni, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia a far data dal 31/01/2014, ha rilevato la correttezza dei rimborsi effettuati in sede di conto estintivo, come da piano di rimborso allegato al contratto sottoscritto da parte ricorrente. Altresì accettava doversi *"riconoscere l'esiguità della differenza dell'importo tra la 27<sup>a</sup> e la 28<sup>a</sup> rata, pari a € 21,12 tale da non meritare di per sé tutela giuridica"*. Riferiva che le compagnie di assicurazione avevano offerto il rimborso dei premi assicurativi non goduti per € 634,59 e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il presente ricorso deve essere deciso alla luce degli orientamenti assunti a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento sulla rimborsabilità sia dei costi di





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato (€ 282,77) si rinvia applicando il criterio contrattuale ritenuto valido in quanto espressamente accettato dal ricorrente.

Quanto alla richiesta liquidazione delle spese legali si rinvia al principio consolidato dell'ABF, secondo il quale tali spese legali non generalmente sono rimborsabili e, in particolare, si segnala la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4618/2016: *“il Collegio di Coordinamento ha, dunque, negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne ha anche negato la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima; ha, invece, riconosciuto loro natura risarcitoria di una spesa sopportata dal ricorrente, le ha, cioè, inquadrato come componente del pregiudizio subito dal ricorrente, ancorandone la rimborsabilità all'accoglimento della domanda e alla funzionalità rispetto alla medesima, assegnando poi ampi margini discrezionali ai Collegi chiamati a decidere i casi concreti. In altri termini, la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, trattandosi del ristoro di un pregiudizio subito dal ricorrente, esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente.”*

Nel caso di specie, non sussistono le condizioni per riconoscerne il rimborso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 282,77.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA